

# Durc non autocertificabile

---

16 Gennaio 2012

Si fa seguito [alla comunicazione del 12 gennaio scorso](#), per comunicare che il Ministero del Lavoro è prontamente intervenuto, con l'allegata nota pubblicata in data odierna, per rispondere alla lettera congiunta inviata da Ance e da tutte le altre parti sociali dell'edilizia, nei giorni scorsi, in materia di non autocertificabilità del Durc, scritta a seguito di alcune notizie apparse anche sugli organi di stampa.

*Il dicastero ha ribadito nella nota in oggetto che la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria, non costituisce una certificazione dell'effettuazione di una mera somma a titolo di contribuzione (come si intende dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) ma è un'attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.*

Pertanto, con l'introduzione dell'art. 15 della L. n. 183/2011, il legislatore ha ribadito esclusivamente una modalità di acquisizione del Durc da parte della P.A. (modalità tra l'altro già espressa nell'art. 16bis comma 10 della L. n. 2/2009), senza intaccare il principio già in passato espresso secondo il quale *le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da un'autodichiarazione, che non insiste evidentemente né su fatti, né su status, né tantomeno su qualità personali.*

L'art. 44bis, inoltre, avrebbe precisato, secondo il dicastero, che nel procedere al controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva ai sensi dell'art. 71, la P.A. può acquisire **un Durc, non autocertificabile**, dal soggetto interessato i cui contenuti potranno essere vagliati dall'amministrazione con le stesse modalità previste per l'autocertificazione (ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000).

[5292-Risposta del Ministero del lavoro.pdf](#)[Apri](#)